decisione» ai sensi dello stesso articolo.

4. I termini stabiliti dall'art. 91 dello statuto sono di pubblico interesse. Il principio della presunzione del silenzio-rifiuto opposto ad un ricorso gerarchico, trascorsi inutilmente due mesi dalla presentazione, si applica anche nel caso in cui l'autorità, alla scadenza dei due mesi, speri ancora di poter accogliere il reclamo.

5. Una decisione di conferma, anche se l'atto confermato è un silenzio-rifiuto, non può essere lesiva. L'impugnazione dell'atto di conferma non può far rivivere il termine d'impugnazione nei confronti dell'atto confermato.

Nella causa 79-70

HELMUT MÜLLERS, dipendente del Comitato economico e sociale della CEE e della CEEA, residente in Anderlecht, con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny 34 B/IV, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA CEE E DELLA CEEA, rappresentato dal sig. Pierre Pixius, in qualità di agente, assistito dall'avv. domiciliatario André Elvinger, del Foro di Lussemburgo, 84, Grand'Rue,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento

— della decisione 10 settembre 1970, con cui il segretario generale del Comitato economico e sociale respingeva il reclamo del ricorrente, in data 12 febbraio 1970, inteso ad ottenere, nell'ambito dell'indennità scolastica, il rimborso delle spese da lui sostenute per accompagnare il figlio alla Scuola europea con la propria vettura privata;

— in quanto occorra, della decisione del presidente del Comitato economico e sociale 23 dicembre 1965, n. 1001, recante «disposizioni generali d'attuazione relative alla concessione dell'indennità scolastica».

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi, presidente di Sezione; P. Pescatore e H. Kutscher (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma, dell'allegato VII dello statuto del personale, «il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1 325,— FB al mese per ogni figlio a carico . . .».
L'art. 4, 1° comma, della decisione del Comitato economico e sociale n. 1001/65, come modificato dalla decisione dello stesso Comitato 22 dicembre 1969, n. 1852 A — decisione relativa allo stesso oggetto ed entrata in vigore il 1° gennaio 1969 — stabilisce che, entro il limite massimo mensile di cui all'art. 3, 1° comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità scolastica serve a rimborsare:
a) le spese d'iscrizione e d'esame,
b) le spese di trasporto,
c) le spese obbligatorie effettivamente sostenute, fra l'altro per l'acquisto di libri, di materiale scolastico, di attrezzature sportive, per l'assicurazione e le cure mediche, nonché tutte le altre spese per lo svolgimento del programma dell'istituto.

L'art. 6 della decisione n. 1001/65 stabilisce che, su presentazione dei documenti giustificativi, si ha diritto al rimborso delle spese relative all'uso di un mezzo pubblico o privato destinato al trasporto degli scolari.
Qualora non venga usato uno di questi mezzi, il rimborso avviene in base all'abbonamento più economico ad un mezzo publico o privato destinato al trasporto degli scolari, e al tragitto più breve dal domicilio dell'interessato alla scuola.
Identiche disposizioni sono state adottate dalle altre istituzioni delle Comunità.

2. Il figlio del ricorrente, Torsten Müllers, nato nel 1963, frequenta la Scuola europea di Uccle (Bruxelles) dal 19 settembre 1969.
L'8 dicembre 1969, il ricorrente inviava all'amministrazione una «domanda per la concessione dell'indennità scolastica», redatta sull'appositio modulo e riguardante il periodo 17 settembre — 31 dicembre 1969. In una nota allegata, egli precisava che il rimborso richiesto si riferiva alle «spese di trasporto effettivamente sostenute, entro il limite massimo stabilito dallo statuto», cioè alla somma di 4 410,— FB, e aggiungeva che:
— poiché il quartiere in cui egli abita (Anderlecht) non è servito da un autobus della scuola, egli doveva servirsi della sua vettura privata per accompagnare il figlio alla Scuola europea, distante 10 km dal suo domicilio;
— poiché il numero dei giorni di scuola effettuati nel 1969 ammontava a 63, e il costo della manutenzione e dell'uso della vettura era di 0,25 DM/km, si giungeva alla cifra di 4 410,— FB (63 × 20 × 0,25 DM = DM 315 = FB 4 410,—).

Il 12 dicembre 1969, l'ufficio del personale redigeva il modulo per il «Calcolo dell'indennità scolastica», fissando in 3 250,— FB l'indennità spettante al ricorrente per il periodo in questione; il 15 dicembre 1969, questo documento veniva firmato dal controllore finanziario e dall'ordinatore. Il 9 febbraio 1970, l'ufficio del personale, sul modulo intitolato «Regolarizzazione dei pagamenti relativi all'indennità scolastica per il periodo 1° ottobre 1969 — 31 dicembre 1969», rettificava alcuni elementi della somma sopra indicata, cosicché questa risultava pari a 3 331,— FB. Sul modulo veniva apposto il visto del controllore finanziario e dell'ordinatore il 27 feb-

braio 1970. La somma di 3 331,— FB era costituita:

— dall'indennità forfettaria mensile destinata a coprire le spese di cui all'art. 4, 1° comma, lett. c), della decisione n. 1001/65, come modificato dalla decisione n. 1852/69 A (450,— FB per il mese di settembre e 477,— FB per ciascuno degli altri tre mesi, cioè complessivamente 1 881,— FB);
— dalle spese di trasporto calcolate in conformità all'art. 6, 2° comma, della decisione n. 1001/65 (4 mesi di abbonamento all'autobus della Scuola europea, cioè complessivamente 1 450,— FB).

3. Il 19 febbraio 1970, il ricorrente inviava al sig. Pixius, capo della Divisione C, una nota con la quale dichiarava di «fare opposizione» al conteggio del 12 dicembre 1969. Egli insisteva sulla sua domanda dell'8 dicembre 1969 e chiedeva, in subordine, il rimborso delle spese di tram per suo figlio e per una persona che lo accompagnasse. A sostegno della domanda, egli faceva valere fra l'altro quanto segue:

— l'art. 3 dell'allegato VII dello statuto prevede il rimborso delle «spese scolastiche effettivamente sostenute», espressione che comprende le spese di trasporto effettive;
— la decisione n. 1001/65, essendo basata sullo statuto, non può essere interpretata in modo da restringere la portata del suddetto art. 3;
— poiché non esiste alcun mezzo di trasporto scolastico fra il quartiere di Anderlecht e la Scuola europea, il ricorrente è costretto a servirsi della sua vettura privata per accompagnare il figlio a scuola (o almeno a farlo accompagnare col tram da un'altra persona); non si può pretendere infatti che un bambino di sei anni possa servirsi da solo dei mezzi pubblici di trasporto, per di più cambiando linea diverse volte.

Con una nota del 31 marzo 1970, il sig. Pixius comunicava al ricorrente quanto segue:

«Allo scopo di risolvere il problema sollevato nel suo . . . reclamo, il segretario generale del Comitato economico e sociale ha chiesto alla conferenza dei capi d'amministrazione delle varie istituzioni comunitarie di esprimere un parere di massima relativamente all'art. 3 dell'allegato VII e all'art. 6 delle disposizioni d'attuazione in materia d'indennità scolastica.

La prego quindi di pazientare ancora qualche tempo per conoscere la soluzione definitiva della questione. Quando i capi d'amministrazione avranno preso posizione in merito, gliene sarà data comunicazione».

Nella lettera 1° aprile 1970 al presidente della conferenza dei capi d'amministrazione, il segretario generale del Comitato economico e sociale segnalava il caso del ricorrente, dichiarando fra l'altro che

— il Comitato «si chiedeva» se l'art. 6, 2° comma, della decisione n. 1001/65 — e delle corrispondenti norme adottate dalle altre istituzioni — fosse conforme all'art. 3 dell'allegato VII dello statuto: in altri termini, se l'attenersi strettamente all'art. 6, 2° comma, . . . non portasse ad una lesione del diritto dei dipendenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute;
— il Comitato riteneva che esistesse in realtà un contrasto fra le due norme, di guisa che sarebbe stato opportuno aggiungere all'art. 6 un terzo comma del seguente tenore: «Tuttavia, il dipendente può chiedere il rimborso delle spese effettive, su presentazione dei documenti giustificativi».

Nella riunione del 20 maggio 1970, il Comitato incaricato di preparare la conferenza dei capi d'amministrazione decideva di sottoporre a questi ultimi il problema del se «un dipendente, costretto ad accompagnare il figlio a scuola con la propria vettura, per mancanza di mezzi di comunicazione pubblici, potesse ottenere il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute». Nella riunione del 12 giugno 1970, la questione veniva risolta negativamente dai capi d'amministrazione.

4. Con decisione 10 settembre 1970, notificata il 18 settembre 1970, il segretario generale del Comitato convenuto respingeva l'«opposizione» del ricorrente in data 19 febbraio 1970, dichiarando fra l'altro che

— le spese di trasporto in questione non sono «spese scolastiche» ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VII dello statuto, ma spese correnti della vita privata;
— perciò, la possibilità di rimborso, per le spese summenzionate, deriva unicamente dall'art. 6 della decisione n. 1001/65, «molto più favorevole al dipendente» del suddetto art. 3;
— la tesi che il rimborso ammesso dall'art. 6 non riguarda le spese effettivamente sostenute è basata «sulla constatazione che le spese di trasporto sono normalmente equivalenti a quelle relative all'uso di un mezzo pubblico di trasporto». Il rifiuto di rimborsare le spese di trasporto in base a documenti individuali è uno dei principi fondamentali delle disposizioni generali d'attuazione, il cui scopo è quello di evitare eventuali abusi.

5. Il presente ricorso è stato proposto l'11 dicembre 1970.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 9 giugno 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 giugno 1971.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) Annullare la decisione 10 settembre 1970 del segretario del Comitato economico e sociale.
2) Annullare, ove necessario, la decisione n. 1001/65, relativa all'applicazione dell'art. 3 dell'allegato VII dello statuto.
3) Condannare la controparte a corrispondere al ricorrente l'indennità scolastica, calcolata nel modo da lui indicato nell'opposizione del 19 febbraio 1970, con il limite massimo stabilito dall'art. 3 dell'allegato VII dello statuto, e cioè una somma di 10 000 FB, salva restando la facoltà di modificare tale importo in corso di causa.
4) Porre le spese a carico del convenuto.

Nella replica, pur tenendo ferme le conclusioni formulate nel ricorso, il ricorrente modifica il punto 3), chiedendo il rimborso della differenza fra l'indennità versatagli per le spese di trasporto e le spese effettivamente sostenute, da lui indicate nella nota 8 dicembre 1969.
All'udienza, il ricorrente ha dichiarato di rinunziare alle conclusioni tendenti all'annullamento della decisione n. 1001/65, ritenendosi soddisfatto se la Corte vorrà dichiarare incidentalmente l'illegittimità dell'art. 6 di tale decisione, qualora sia riconosciuta esatta l'interpretazione datane dal convenuto.
Il *convenuto* chiede che il ricorso venga respinto.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

1. *Sulla designazione del convenuto*

Il *ricorrente* agisce contro il Comitato economico e sociale e, «in quanto occorra», contro il Consiglio. Il *Comitato* osserva che, in conformità all'art. 1, n. 2, dello statuto del personale, nonché alla giurisprudenza della Corte, esso si considera come l'unico convenuto.

2. *Sulla ricevibilità*

Nelle sue memorie, il convenuto non ha negato la ricevibilità del ricorso, ma ha dichiarato invece di essere «molto interessato ad una soluzione di principo della questione». Durante la fase orale, invitate dalla Corte a manifestare il proprio

punto di vista sulla ricevibilità, le parti hanno dedotto quanto segue:

Il *ricorrente* sostiene che il ricorso non può essere tardivo. Infatti, la prima decisione adottata nei suoi confronti è quella del 10 settembre 1970. Per contro, i documenti da cui risulta l'importo dell'indennità scolastica non costituiscono atti impugnabili, in quanto non provengono da un organo competente ad adottare decisioni di principio. D'altra parte, la sua «opposizione» del 19 febbraio 1970 non può essere considerata una «domanda» o «reclamo» ai sensi dell'art. 90 dello statuto, in quanto non è stata presentata all'autorità che ha il potere di nomina. Essa non poteva quindi dar luogo ad un silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 91, n. 2, 2° comma, dello statuto. Infine, egli non avrebbe agito in modo corretto se avesse adito immediatamente la Corte, mentre sapeva che il convenuto, allora, stava cercando di dargli soddisfazione.

Il *convenuto* dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso. La natura giuridica dell'atto che il ricorrente qualifica «opposizione» è dubbia. Esso non era indirizzato al superiore gerarchico diretto, come vorrebbe l'art. 90 dello statuto. Si potrebbe tuttavia ritenere che si trattasse di un reclamo ai sensi di questa norma, in quanto la cosiddetta «opposizione» era stata trasmessa all'autorità competente.

3. Nel merito

Nella discussione nel merito, le parti riprendono gli argomenti già fatti valere nella fase precontenziosa. In sostanza, le loro ulteriori considerazioni si possono riassumere come segue:

Il *ricorrente* sostiene che, secondo un'interpretazione ragionevole, l'espressione «spese scolastiche» comprende le spese di trasporto. Infatti, un bambino non può frequentare una scuola se non recandovisi, il che è possibile, nei casi come quello in esame, solo mediante un mezzo di trasporto. D'altra parte, il Comitato convenuto è partito da questa stessa idea nel prevedere, nelle disposizioni generali d'attuazione, anche il rimborso delle spese di trasporto.

Qualora l'art. 6 della decisione n. 1001/65 avesse una portata limitata come quella che gli attribuisce il convenuto, lo si dovrebbe considerare nullo perché in contrasto con l'art. 3 dell'allegato VII dello statuto. In realtà, però, il suddetto art. 6 va interpretato nel senso ch'esso contempla solo l'ipotesi in cui esistano dei mezzi di trasporto scolastici, di cui lo scolaro non si serve. Ora, nella fattispecie, la situazione è diversa.

Le disposizioni generali emanate dal convenuto prevedono che le spese diverse da quelle di trasporto possono essere rimborsate non solo forfettariamente, ma anche su presentazione dei documenti giustificativi. Il ricorrente sembra desumerne che ciò dovrebbe valere anche per le spese di trasporto.

Il convenuto non può pretendere che il modo in cui esso applica il suddetto art. 6 ponga i dipendenti in condizioni di parità. Attualmente, infatti, i bambini che abitano in alcuni quartieri ancor più lontani dalla Scuola europea di quanto non lo sia il domicilio del ricorrente vengono trasportati con un autobus scolastico, con la conseguenza che i genitori ottengono il rimborso integrale delle spese sostenute non solo per il trasporto, ma anche per la sorveglianza dei figli.

È inammissibile il ragionamento secondo cui il ricorrente non può prendersela che con se stesso per aver fissato la sua residenza in un quartiere mal collegato alla Scuola europea.

Neppure ci si può basare sul pericolo di eventuali abusi, in quanto il limite massimo di 1 325,— FB al mese permette per l'appunto di evitarli.

Spiegando la modifica del punto 3) delle sue conclusioni iniziali, il ricorrente dichiara ch'egli chiede alla Corte di adottare soltanto una decisione di principio, lasciando alle parti il compito di effettuare i conteggi.

Il *convenuto* sostiene che l'espressione «spese scolastiche» si riferisce soltanto alle spese sostenute direttamente e obbligatoriamente nell'ambito del programma

d'insegnamento, e non comprende quelle che solo indirettamente riguardano la scuola e il cui importo dipende in larga misura dalle decisioni individuali dell'interessato.
Stando così le cose, pur prevedendo la possibilità del rimborso delle spese di trasporto, le istituzioni avevano la facoltà di limitare la portata di un vantaggio del genere, rispettando l'equità. Col fissare un'unica base di calcolo, valida per tutti i dipendenti che debbano sostenere spese di trasporto per i figli, esse hanno posto tutti gl'interessati in condizioni di parità.
La decisione n. 1001/65 è stata adottata a norma dell'art. 110 dello statuto, secondo il quale «le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate da ciascuna istituzione». L'art. 6 di tale decisione sarebbe nullo qualora restringesse la portata dell'art. 3 dell'allegato VII dello statuto; ora, per i motivi indicati, esso estende invece il campo d'applicazione di questa norma.
L'interpretazione dell'art. 6 proposta dal ricorrente è errata. Infatti, l'espressione «destinato al trasporto degli scolari» riguarda i mezzi di trasporto privati e non quelli pubblici, che per definizione sono a disposizione della collettività. L'art. 6, 2° comma, si applica quindi in tutti i casi in cui non viene usato un mezzo di trasporto — pubblico o scolastico — a prescindere dal fatto che tale mezzo esista o meno.
L'affermazione del ricorrente, secondo cui non si può pretendere che un bambino di 6 anni compia da solo tutti i giorni un tragitto complicato, è esatta, ma inconferente. D'altra parte, il ricorrente ha liberamente deciso di risiedere in un quartiere poco frequentato da dipendenti delle Comunità e perciò mal collegato alla Scuola europea. Se la tesi del ricorrente fosse esatta, l'amministrazione sarebbe tenuta a rimborsare spese di trasporto particolarmente onerose, come quelle di tassì.

In diritto

1 Il ricorso è diretto in sostanza all'annullamento della decisione 10 settembre 1970 del segretario generale del Comitato economico e sociale, relativa all'indennità scolastica per il figlio del ricorrente, decisione con cui veniva respinta l'«opposizione» fatta da quest'ultimo il 19 febbraio 1970.

Sulla designazione del convenuto

2 Il ricorrente ha designato come convenuto il Comitato economico e sociale e, «in quanto occorra», il Consiglio delle Comunità europee, che tuttavia non si è costituito.

3 Ai sensi dell'art. 1, 2° comma, dello statuto del personale, «salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale, ai fini dell'applicazione del presente statuto, è equiparato alle istituzioni della Comunità».

4 In mancanza di «disposizioni contrarie», si deve quindi ritenere che il suddetto Comitato può stare in giudizio dinanzi a questa Corte nelle cause promosse dai suoi dipendenti.

5 La presente azione va quindi considerata come diretta unicamente contro il Comitato economico e sociale.

Sulla ricevibilità

6 Benché il convenuto nulla abbia eccepito circa la ricevibilità della domanda, è opportuno esaminare d'ufficio se questa non sia tardiva.

7 L'8 dicembre 1969, il ricorrente chiedeva all'amministrazione — con una dettagliata motivazione — di concedergli, per il periodo 17 settembre — 31 dicembre 1969, un'indennità scolastica di 4 410 FB.

8 Con un documento redatto il 12 dicembre 1969, e firmato dal controllore finanziario e dall'ordinatore il 15 dicembre successivo, detta indennità veniva fissata, per il periodo in questione, in 3 250 FB.

9 Con nota 19 febbraio 1970, indirizzata al capo divisione competente, il ricorrente dichiarava di «fare opposizione» al calcolo dell'indennità, insistendo nella sua domanda dell'8 dicembre 1969.

10 Con nota 31 marzo 1970 gli veniva risposto che il segretario generale del Comitato convenuto aveva chiesto ai capi d'amministrazione delle istituzioni comunitarie di adottare una decisione di principio in merito al problema sollevato dal ricorrente. Questi era perciò pregato di «pazientare ancora qualche tempo per conoscere la soluzione definitiva della questione». Quando i capi d'amministrazione avessero preso posizione, gliene sarebbe stata data comunicazione.

11 Poiché i capi d'amministrazione decidevano in senso sfavorevole al ricorrente, il segretario generale del Comitato convenuto respingeva l'«opposizione» con decisione 10 settembre 1970, notificata il 18 settembre.

12 L'11 dicembre 1970, l'interessato ha proposto il presente ricorso.

13 Il documento del 15 dicembre 1969, redatto dall'autorità competente in quella fase, era una «decisione», in quanto, sia pur succintamente, indica in modo chiaro che le spese di trasporto andavano calcolate secondo un sistema diverso da quello di cui il ricorrente chiedeva l'applicazione in base ai motivi esposti nella sua lettera dell'8 dicembre 1969.

14 Il ricorrente avrebbe quindi potuto adire direttamente la Corte entro il termine di 3 mesi di cui all'art. 91, n. 2, 1° comma, dello statuto del personale, oppure interrompere il termine d'impugnazione presentando all'autorità che ha il potere di nomina, entro lo stesso termine e in forza dell'art. 90 dello statuto, un reclamo contro la decisione presa nei suoi confronti.

15 In effetti, egli si è avvalso della seconda possibilità con la nota del 19 febbraio 1970 la quale, benché venga da lui qualificata «opposizione» e non rispetti le condizioni di presentazione fissate dall'art. 90, va considerata un reclamo ai sensi di questo articolo, in quanto manifestamente intesa ad ottenere dall'autorità che ha il potere di nomina una decisione in merito alla questione litigiosa.

16 A norma dell'art. 91, n. 2, 2° comma, dello statuto, «la mancanza di decisione dell'autorità competente dell'istituzione in esito a una domanda o a un ricorso di una delle persone di cui al presente statuto deve essere considerata come implicita decisione di rigetto alla scadenza di un termine di due mesi dal giorno della presentazione della domanda o del ricorso; il ricorso avverso questa decisione deve essere presentato nel termine di due mesi a decorrere da tale data».

17 La nota 31 marzo 1970 si limitava a preannunciare una futura decisione definitiva: essa non costituiva quindi una decisione e, di conseguenza, si doveva ritenere che il convenuto avesse respinto il reclamo 19 febbraio 1970 col silenzio-rifiuto perfezionatosi nell'aprile 1970.

18 È vero che in quel momento il convenuto sperava ancora di poter dare seguito favorevole al suddetto reclamo. Tuttavia, ciò non influisce sulla circostanza che le parti direttamente interessate non possono prorogare a loro piacimento i termini previsti dall'art. 91 dello statuto, poiché questo ha carattere imperativo e la sua rigorosa osservanza serve a garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche.

19 A norma dello stesso articolo, il ricorrente doveva, a pena di decadenza, impugnare il silenzio-rifiuto dell'aprile 1970 entro il termine di due mesi, cioè al più tardi nel giugno 1970, cosa ch'egli non ha fatto.

20 Il presente ricorso è stato proposto entro il termine; tuttavia, la decisione negativa espressa contro la quale è diretto, non fa altro che confermare il silenzio-rifiuto e non può quindi arrecare pregiudizio.

21 In proposito, non si può obiettare che la decisione espressa contiene un elemento nuovo rispetto alla situazione di diritto o di fatto esistente al momento del silenzio-rifiuto, in quanto allora il convenuto non aveva ancora deciso di respingere definitivamente il reclamo.

22 In realtà, il convenuto ha sempre ritenuto impossibile che il reclamo avesse esito favorevole nello stato attuale della legislazione.

23 Il ricorso è quindi irricevibile.

Sulle spese

24 A norma degli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; tuttavia, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste.

25/26 In forza dell'art. 69, § 3, la Corte può nondimeno compensare in tutto o in parte le spese, per motivi eccezionali. Nella fattispecie, il ricorrente è stato indotto in errore dalla lettera 31 marzo 1970 che l'invitava a «pazientare». È quindi opportuno applicare la suddetta norma e porre le spese sostenute dal ricorrente a carico del convenuto.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie gli artt. 1, 90 e 91,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura, in ispecie gli artt. 69, nn. 2 e 3, e 70,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Il convenuto è condannato alle spese del giudizio.

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 luglio 1971.

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi

Il cancelliere
A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 24 GIUGNO 1971[1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il Müllers, dipendente del Comitato economico e sociale, ritiene che per il 1969 gli debba venir corrisposta una determinata indennità a titolo di rimborso delle spese di trasporto del figlio, che ha 6 anni e frequenta la Scuola europea di Bruxelles.

È chiaro che un simile ricorso è irricevibile.

Il ricorrente aveva formulato le sue richieste l'8 dicembre 1969, presentando la domanda di indennità scolastiche, ma il 15 dicembre 1969 riceveva risposta negativa.

Il 19 febbraio 1970, il ricorrente inviava una lettera di protesta e vedremo tra poco che indole abbia tale lettera.

A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, il reclamo avrebbe dovuto considerarsi respinto il 20 o il 21 aprile successivo e il rifiuto avrebbe dovuto venir impugnato entro il 21 o il 22 giugno, ma il ricorso è pervenuto in cancelleria solo l'11 dicembre 1970, cioè con un ritardo di sei mesi rispetto alle date summenzionate.

Contro l'eccezione di decadenza il ricorrente oppone un argomento — tra gli altri — molto serio.

1 — Traduzione dal francese.